COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio con disabbinamento della proposta di legge n. 310):

Senatore Spitella: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero *(Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2331);

Spini: Norme concernenti il personale insegnante nelle istituzioni scolastiche all'estero (310);

Ferrari Marte ed altri: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero (921) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5, 6

Brocca Beniamino, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 4, 5

Samà Francesco 5

Sapienza Orazio, *Relatore* 3, 4, 5

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2315) 6

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6, 7, 8

Cavicchioli Andrea 7

Ruberti Antonio, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* 7

Samà Francesco 7

Sapienza Orazio, *Relatore* 6, 7

Votazione segreta:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatore Spitella: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2331); Spini: Norme concernenti il personale insegnante nelle istituzioni scolastiche all'estero (310); Ferrari Marte ed altri: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero (921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del senatore Spitella: « Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 febbraio 1988, dei deputati Spini: « Norme concernenti il personale insegnante nelle istituzioni scolastiche all'estero »; Ferrari Marte, Fiandrotti, Mundo, Fincato, Diglio, Artioli, Amodeo, Zavettieri, Nonne, De Carli, Del Bue, Cerofolini, Testa Antonio: « Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero ».

Ricordo alla Commissione che la proposta di legge di iniziativa del senatore Spitella n. 2331, già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 febbraio 1988, è stata assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa in seguito alle numerose sollecitazioni avanzate dagli interessati con istanze che credo siano pervenute a tutti i commissari.

Avverto, altresì, che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere; pertanto, oggi verranno svolte soltanto la relazione e la discussione sulle linee generali.

Poiché all'ordine del giorno della seduta odierna del comitato per i pareri della V Commissione non è prevista la discussione per l'espressione del parere sul provvedimento al nostro esame, ne solleciteremo la trattazione, in modo da pervenire all'esame dell'articolato in tempi brevi.

L'onorevole Sapienza ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in via preliminare propongo di utilizzare come testo-base per la discussione del problema relativo al personale impiegato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero la proposta di legge n. 2331, già approvata dal Senato.

Contestualmente, propongo che al momento del voto finale venga dichiarata assorbita da tale provvedimento la proposta di legge Ferrari Marte ed altri n. 921, in considerazione del fatto che il contenuto di quest'ultima coincide pressoché integralmente con quello del testo presentato dal senatore Spitella.

Propongo, infine, di procedere al disabbinamento della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Spini n. 310, a causa della complessità delle questioni affrontate che, a mio avviso, essendo riconducibili alla problematica del riordino della presenza del nostro paese all'interno delle istituzioni scolastiche di altre nazioni che ospitano cittadini italiani, hanno bisogno di una trattazione separata e particolarmente approfondita.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi della Commissione se concordino con la proposta formulata dal relatore di assumere come testo-base per la discussione relativa alla questione del personale insegnante presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero la proposta di legge n. 2331, di iniziativa del senatore Spitella.

L'onorevole Sapienza, inoltre, ha proposto il disabbinamento della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Spini, per le ragioni testé indicate.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accoglie le proposte formulate dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di considerare come testo-base per la discussione la proposta di legge di iniziativa del senatore Spitella n. 2331, già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato, e di disabbinare la proposta di legge n. 310.

(Così rimane stabilito).

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* La proposta di legge Spitella n. 2331, approvata dal Senato nella seduta del 3 febbraio 1988 ed oggi all'esame di questa Commissione, detta norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

In attesa di un riordino complessivo della presenza culturale e scolastica del nostro paese all'interno dei sistemi scolastici delle nazioni che ospitano cittadini italiani che intendano mantenere vivi legami linguistici e culturali con la madre patria, l'iniziativa in questione si giustifica con l'esigenza di evitare che docenti e dirigenti scolastici di buona qualificazione siano restituiti anzitempo ai ruoli di provenienza sulla base delle attuali disposizioni di legge.

Tali disposizioni, com'è noto, sono rappresentate dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1962, n. 215, e dalla legge 3 gennaio 1971, n. 152.

La legge n. 604 del 1982 ha risolto giustamente e finalmente alcuni problemi, creando però una grave discriminazione laddove all'articolo 7, terzo comma, dispone che il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1967, n. 215 (che all'articolo 5 fissa una permanenza all'estero non superiore a quattordici anni), può essere mantenuto in servizio all'estero fino al compimento del secondo settennio, purché, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, abbia già completato un primo settennio. Nel caso in cui tale personale, all'atto della pubblicazione della legge n. 604 del 1982, non lo abbia completato, è prevista, invece, una volta trascorso tale periodo, la permanenza in servizio all'estero solo per altri quattro anni.

Improvvisamente, cioè, la legge, con una formulazione dell'articolo 7 piuttosto discutibile, ha vanificato e cancellato le prerogative che una categoria di operatori scolastici aveva conseguito con le procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. In pratica, chi avesse compiuto un settennio di servizio all'estero avrebbe potuto completare un secondo settennio ininterrotto (secondo quanto disposto e concesso dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967); viceversa, chi stesse compiendo il primo settennio, si sarebbe vista ridotta la permanenza di un intero triennio.

La palese discriminazione pone su piani diversi categorie di docenti e di

dirigenti scolastici che hanno espletato le stesse prove concorsuali e che si trovano all'estero in base alle stesse norme, garantendo, rispettivamente, un quattordicennio agli uni e togliendo un triennio agli altri.

Di qui l'opportunità della norma approvata dal Senato e che adesso si propone all'approvazione della Camera dei deputati.

L'articolo unico, al primo comma, dispone che il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, sia mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera *a)*, della citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.

Il secondo comma prevede che la precedente norma si applichi anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni sopra indicate in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 604 del 1982.

Nelle istituzioni scolastiche operanti all'estero è presente, tuttavia, altro personale, soltanto docente, immesso in ruolo in forza della legge n. 604, dopo un periodo non di ruolo trascorso in scuole di paesi stranieri. Tale legge prevede che questo personale possa rimanere in servizio per la durata di sette anni, con facoltà per il Ministero degli esteri di prorogare tale periodo di altri due anni.

Questi docenti chiedono l'equiparazione al personale di cui si occupa la norma approvata dal Senato ed oggetto del nostro esame o, quanto meno, che la proroga di due anni sia automatica e non facoltativa. Inoltre, quelli entrati in ruolo nel 1981, che per il primo anno non percepirono l'assegno di sede, vorrebbero che il settennio decorresse dal 1982.

Considerato che, salvo casi eccezionali, la proroga biennale è pressoché garantita a tutti, il problema di queste persone non appare – per alcuni – così immediato come quello di una parte del personale di cui si occupa la norma al nostro esame. Decollando, infatti, il settennio dal 1981 e considerato che la proroga è, comunque, garantita, la questione si porrà, sicuramente, a partire dal 1990; i docenti e i dirigenti scolastici – quanto meno, molti di loro – invece, dovranno rientrare in Italia se non verrà approvata questa norma di legge entro l'agosto prossimo.

Da qui la considerazione, che da varie parti si fa, in ordine all'opportunità di rinviare al processo di riordino della presenza del nostro paese nelle istituzioni scolastiche all'estero la definizione di tale problema, al fine di consentire che il provvedimento varato dal Senato sia approvato dalla Camera senza modifiche ed entri in vigore immediatamente.

FRANCESCO SAMÀ. Vorrei sapere quale sia la consistenza numerica del personale che, se non verrà approvata questa legge entro il mese di agosto, dovrà essere rimpatriato.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Si tratta di 200 persone di cui 22 sono dirigenti scolastici e tutti gli altri insegnanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con le affermazioni del relatore, sia per quanto riguarda l'esigenza di innovare la politica culturale e scolastica rispetto alla complessa realtà dell'emigrazione, sia per ciò che concerne la necessità di evitare il rientro in Italia di dirigenti e docenti che

hanno svolto il loro lavoro in maniera egregia nel campo della promozione culturale e in quello della diffusione della nostra lingua all'estero. Ciò comporterebbe, infatti, un rischio di depauperamento consistente.

Intendo, infine, ringraziare l'onorevole Sapienza per la puntualità della sua relazione.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, propongo che l'esame dell'articolo unico sia rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 febbraio 1988.

Vorrei informare i colleghi che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio stanno per esprimere il parere di rispettiva competenza sul progetto in esame. Chiedo, pertanto, anche a nome del ministro Ruberti, di sospendere la seduta in attesa di acquisire i predetti pareri, fissandone la ripresa alle 12.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,30 è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 2315.

Comunico che le Commissioni V e VII hanno espresso, rispettivamente in data 27 aprile ed 8 marzo 1988, parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame, mentre la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data odierna, parere favorevole con la seguente osservazione: «si sottolinea la necessità di individuare, con norma o con dichiarazione interpretativa vincolante, il soggetto titolare del potere di stipulare il contratto o almeno di procedere alla sua promozione ».

Preannuncio che il ministro Ruberti renderà la dichiarazione interpretativa richiesta, in modo da rispettare l'osservazione della I Commissione, così da evitare che il disegno di legge debba essere modificato e ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Orazio Sapienza ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Con il provvedimento al nostro esame, proposto dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento il 3 febbraio scorso, si intende consentire a due enti di ricerca, quali il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, di acquisire alte competenze tecnico-scientifiche ai fini dell'attuazione, a livello nazionale ed internazionale, di progetti di particolare rilevanza e dell'organizzazione di centri di ricerca di notevole complessità tecnica, scientifica e finanziaria.

Il provvedimento è stato reso necessario dall'assoluta insufficienza di norme atte a permettere ai due enti in questione l'acquisizione di competenze del predetto livello.

Infatti, sia il CNR, sia l'INFN, allo stato, possono fare ricorso al solo articolo 36 della legge n. 70 del 1975, che consente di assumere personale con contratto e retribuzione equiparati a quelli delle qualifiche professionali esistenti.

Con le norme del presente disegno di legge, ai due enti viene permesso di sti-

pulare contratti di diritto privato – non pubblico – per periodi limitati (per un massimo di cinque anni), con esperti di elevata qualificazione, sia italiani, sia stranieri. L'articolato, individuando chiaramente la qualità di tali contratti, impedisce che possano riguardare operatori della ricerca con modeste qualificazioni, che magari si vogliano utilizzare per « turare le falle » esistenti nella dotazione organica dei due enti.

Per impedire lo stravolgimento degli scopi che si intendono raggiungere con il provvedimento al nostro esame, sono previste, inoltre, le opportune verifiche e la limitazione del numero dei contratti che si possono rendere operanti contemporaneamente; infatti, non possono essere più di 50 per il CNR e più di 10 per l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Infine, è previsto che dell'attività oggetto del contratto i due enti debbano dar conto attraverso la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

In conclusione, esprimo l'auspicio che il provvedimento, per la sua urgenza ed importanza, sia approvato immediatamente e senza alcuna modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SAMÀ. Il gruppo comunista non è contrario all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, che autorizza il CNR e l'INFN a stipulare contratti di diritto privato di durata quinquennale con esperti di elevata qualificazione, al fine di consentire l'organizzazione di progetti tecnici e di centri di ricerca, anche se di solito siamo portati a diffidare di queste « leggine ». Infatti, molte volte gli scopi seri e costruttivi che esse si propongono vengono, in pratica, del tutto stravolti. Ci auguriamo che ciò non accada e, in ogni caso, vigileremo attentamente affinché siano raggiunti gli obiettivi che sono alla base del provvedimento.

ANDREA CAVICCHIOLI. Il gruppo socialista condivide lo spirito del provvedimento ed esprime l'assenso ad una sua rapida approvazione, anche perché già in altra sede aveva segnalato la necessità, da parte delle amministrazioni, di acquisire elementi con alta professionalità direttamente sul mercato e di dotarsi di strumenti che, in relazione alle loro esigenze, sono essenziali e determinanti. Coerentemente con quanto espresso anche in altre occasioni, ribadiamo la nostra posizione favorevole nei confronti del disegno di legge n. 2315.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Per quanto riguarda le preoccupazioni del collega Samà, devo far notare che nel disegno di legge sono previste tutte le cautele necessarie per evitare qualsiasi stravolgimento.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Prendo atto con piacere della posizione favorevole espressa dai rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari intervenuti nella discussione sulle linee generali del provvedimento al nostro esame, il quale, tra l'altro, viene discusso in una contingenza particolarmente importante.

In primo luogo, gli interventi straordinari a favore del Mezzogiorno, l'ultimo dei quali prevede l'impiego di 740 miliardi, pongono le basi per la nascita di nuovi centri di ricerca e per l'attuazione di nuovi progetti; di qui, l'importanza di impiegare nuove professionalità che agevolino la realizzazione di tali obiettivi.

In secondo luogo, occorre considerare che non disponiamo di meccanismi che consentano il ritorno in Italia di studiosi italiani che attualmente lavorano all'estero.

Gli obiettivi fondamentali che il provvedimento al nostro esame intende perseguire sono rappresentati, dunque (come

per altro è emerso dai contatti avuti con il presidente del CNR), dalla finalità di sopperire alla carenza di elevata professionalità nell'ambito dei centri di ricerca e da quella di contribuire alla soluzione del problema del rientro in Italia di studiosi che hanno maturato una particolare competenza all'estero.

Sono perfettamente consapevole del fatto che, rispetto ad un provvedimento come quello che stiamo esaminando, si possano configurare taluni rischi nella fase di attuazione. A tal fine, come il relatore ha già avuto modo di evidenziare, sono stati inseriti opportuni accorgimenti cautelativi.

Nel corso della discussione al Senato era stato posto il problema relativo all'opportunità di collegare la ricerca al Ministero oppure agli enti. Si è ritenuto di adottare la seconda soluzione, in considerazione della generale tendenza a garantire agli enti un ambito di autonomia, dal quale consegue, ovviamente, l'assunzione di determinate responsabilità. Pertanto, si è configurata una responsabilità in capo alla comunità scientifica, che è tenuta a rendere conto del suo operato con un'apposita relazione da presentare agli organi politici.

Esprimo l'auspicio che le garanzie contenute nel provvedimento ed il senso di responsabilità che dovrà accompagnare l'utilizzazione del nuovo strumento legislativo diano buoni risultati che, del resto, avremo modo di verificare al più presto.

Quanto all'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali in margine al parere favorevole espresso sul disegno di legge al nostro esame, ritengo sia necessario adottare un'interpretazione vincolante. I soggetti titolari del potere di stipulare sono il presidente del CNR e dell'INFN, previa delibera degli organi interni competenti.

PRESIDENTE. La precisazione testé formulata dal ministro risponde, in termini positivi, all'osservazione posta dalla Commissione affari costituzionali. I soggetti titolari del potere di stipulare sono, dunque, i presidenti dei rispettivi enti, sulla base di una delibera degli organi competenti dei due istituti.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche, e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

2. La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella Relazione generale sullo stato della ricerca scientitica e tecnologica in Italia.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2315):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Borruso, Carrus, Cavicchioli, Cima, Diaz, Gelpi, Ghezzi, Iossa, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lucenti, Mancini, Mastrogiacomo, Migliasso, Nappi, Pallanti, Pisicchio, Rais, Recchia, Righi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza, Tealdi, Vazzoler.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO